

M

4 1438/21

13
425

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

20

pucci

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

RAFFAELE GAETANO ANTONIO	Presidente
FRASCA	
LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Consigliere
ENRICO SCODITTI	Consigliere - Rel.
FRANCESCA FIECCONI	Consigliere
FRANCESCO MARIA CIRILLO	Consigliere

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud. 29/09/2021 CC
Cron. 41638
R.G.N. 14722/2019

q

ORDINANZA

sul ricorso 14722/2019 proposto da:

(omissis) Srl, elettivamente domiciliato in
presso lo studio dell'avvocato (omissis)
difende

(omissis)
che lo rappresenta e

-ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in
presso lo studio dell'avvocato (omissis)
rappresenta e difende unitamente all'avvocato

(omissis)
(omissis) che lo
(omissis)

-controricorrente -

2021
2297

nonchè contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
presso lo studio dell'avvocato (omissis) che lo rappresenta
e difende

-controricorrente -
avverso la sentenza n. 7859/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2021 dal consigliere ENRICO SCODITTI

Rilevato che:

all'esito del disposto sequestro giudiziario in favore di (omissis)
s.r.l., quest'ultima convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma
(omissis) e (omissis) chiedendo l'accertamento di inefficacia
della vendita in favore del primo convenuto di veicolo di proprietà
dell'attrice per avere il (omissis) venduto il veicolo senza procura
rilasciata dalla medesima società attrice, nonché la condanna al
risarcimento del danno. Non andata a buon fine la notifica nei
confronti del (omissis), e tentata nuovamente invano la notifica dopo
il nuovo termine concesso dal Tribunale, l'attrice rinunciò alla
domanda nei confronti del (omissis). Il Tribunale adito, previo rigetto
dell'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal convenuto,
accolse la domanda e condannò altresì il convenuto al risarcimento
del danno nella misura di Euro 6.122,30. Avverso detta sentenza
propose appello (omissis) s.r.l. con riferimento alla liquidazione del
risarcimento del danno. Propose appello incidentale (omissis).
Propose altresì appello incidentale il (omissis), nei cui confronti il
giudice di appello aveva disposto l'integrazione del contraddittorio.
Con sentenza di data 10 dicembre 2018 la Corte d'appello di Roma, in
accoglimento dell'appello incidentale proposto da (omissis) ,

dichiarò l'estinzione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 307, commi 3 e 4, cod. proc. civ..

Osservò la corte territoriale che ricorreva un'ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto il *falsus procurator* era parte necessaria del giudizio diretto a fare dichiarare nei confronti del terzo l'inefficacia del negozio e che, non avendo l'attrice integrato il contraddittorio dopo il nuovo termine concesso dal Tribunale per la notifica al (omissis), ne era derivata l'estinzione del processo.

Ha proposto ricorso per cassazione (omissis) s.r.l. sulla base di tre motivi e resistono con distinti controricorsi le parti intimiate. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria.

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 161 e 324 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che si era formato il giudicato interno sulla questione della mancata dichiarazione di estinzione perché (omissis) , pur avendo eccepito in comparsa di costituzione in appello la nullità della sentenza per omessa dichiarazione di estinzione, non aveva riproposto la censura nelle conclusioni.

Il motivo è infondato. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, notificato in data 24 aprile 2019, eccezione sollevata da (omissis) perché la sentenza impugnata sarebbe stata notificata per via telematica al difensore dell'odierna ricorrente, presso cui risultava l'elezione di domicilio, in data 20 dicembre 2018. Come eccepito in memoria dalla ricorrente, il controricorrente non ha fornito la prova della notificazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, perché ha prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione,

delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, ma non della relata di notificazione ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 53 del 1994, tant'è che nella attestazione di conformità risultano indicati i detti documenti, nonché la sentenza, ma non una relata di notificazione.

Passando allo scrutinio del motivo, va premesso che, avendo la sentenza di primo grado statuito sulla questione del litisconsorzio, affinché tale questione permanesse *sub iudice* era necessario proporre l'impugnazione a mezzo dell'appello.

Come affermato da Cass. n. 25751 del 2013, il testo dell'art. 342 cod. proc. civ. anteriore a quello risultante dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel disporre che la citazione di appello debba rispettare il requisito della specificità dei motivi, nonché recare le indicazioni prescritte dall'art. 163 del medesimo codice, deve intendersi nel senso che la previsione del requisito della specificità assorbe i contenuti di cui ai numeri 3) e 4) del terzo comma del citato art. 163, con la conseguenza che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo. Tale principio di diritto vale anche nella vigenza dell'attuale art. 342 c.p.c. sia perché in esso è rimasto nel primo comma il riferimento all'art. 163 c.p.c., sia perché va comunque fatta applicazione del principio di idoneità al raggiungimento dello scopo.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente il giudice di

appello, ai fini del riconoscimento del litisconsorzio necessario, ha richiamato Cass. n. 3281 del 2006 perché la domanda proposta dalla società attrice non mirava alla cancellazione di alcuna formalità pregiudizievole, ma solo all'accertamento dell'intestazione della proprietà, con la relativa annotazione presso il PRA. Conclude nel senso della non configurabilità di un litisconsorzio ai sensi dell'art. 102.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. La parte ricorrente ripropone il secondo motivo sotto il profilo dell'*error in procedendo*.

Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. La sentenza è erroneamente motivata in diritto, nella parte in cui riconosce l'esistenza di un litisconsorzio sostanziale originario rispetto al *falsus procurator*. Il fatto che in questione sia soltanto l'efficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal *falsus procurator* non postula che ai fini dell'effetto utile della sentenza per l'attore sia necessaria la partecipazione al giudizio anche del detto *falsus procurator*, essendo l'accertamento di inefficacia relativo al rapporto giuridico fra pseudo rappresentato e terzo. La rappresentanza senza potere ai sensi dell'art. 1398 cod. civ. costituisce soltanto l'oggetto di un accertamento incidentale. Sotto il profilo genetico del giudizio il litisconsorzio è dunque facoltativo.

Il dispositivo è tuttavia conforme a diritto, per cui ai sensi dell'art. 384 ultimo comma c.p.c. va corretta la motivazione, perché ricorre nella specie un litisconsorzio necessario processuale. Una volta infatti che lo pseudo rappresentato abbia proposto la domanda di accertamento di inefficacia del contratto non solo nei confronti del terzo, ma anche del falso rappresentante, la relativa statuizione giudiziale si impone nei confronti dei tre soggetti con l'efficacia del

giudicato (ad esempio anche ai fini di un eventuale giudizio risarcitorio da proporre nei confronti del terzo rappresentato). Il litisconsorzio, nato facoltativo, per effetto del cumulo soggettivo diventa processuale, per cui non può essere sciolto dall'attore, rinunciando alla domanda proposta nei confronti di uno dei due convenuti, né dal giudice mediante la separazione delle cause ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c.. A differenza del litisconsorzio necessario sostanziale, che ha carattere originario in quanto protettivo dell'interesse dell'attore ad un provvedimento giurisdizionale utile, il litisconsorzio necessario processuale mira a prevenire la formazione di giudicati che, in mancanza della necessaria persistenza delle parti nel giudizio, potrebbero essere contrastanti. Introdotto pertanto il cumulo soggettivo, l'accertamento dell'inefficacia del contratto per l'assenza di potere del rappresentante diventa comune ai tre soggetti, con la conseguenza che non può essere disposta la separazione delle cause e le vicende anomale del processo, quale l'estinzione, concernono tutte le parti. E' appena il caso di aggiungere che la stessa Cass. n. 3281 del 2007, richiamata in motivazione a supporto dell'esistenza di un litisconsorzio necessario originario, attiene in realtà ad una fattispecie di litisconsorzio processuale ai sensi dell'art. 331 c.p.c..

La circostanza che, per effetto della mancata notificazione della citazione nei confronti del (omissis), non si fosse instaurato il rapporto processuale nei confronti di quest'ultimo non sposta i termini della questione perché ciò che rileva, ai fini della necessità di pronunciare con efficacia di giudicato nei confronti anche del falso rappresentante, è il contenuto della domanda che risulta formulata come accertamento dell'inefficacia del contratto anche nei confronti di costui ai sensi dell'art. 1398. Il rapporto processuale nei confronti del giudice con riferimento ad una siffatta domanda si è ormai costituito,

a prescindere dall'esistenza di una valida notifica nei confronti del falso rappresentante, tant'è che è insorto il potere del giudice di disporre la rinnovazione della citazione nel termine perentorio di cui all'art. 291 c.p.c. Coerentemente alle regole del litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale, l'estinzione del processo che il giudice deve dichiarare ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. per mancata rinnovazione della citazione non può che essere dell'intero processo, e non limitata alla parte nei cui confronti non è stata rinnovata la citazione, perché la sentenza di merito, nel litisconsorzio processuale, può essere emessa soltanto in presenza di tutti i litisconsorti e, di conseguenza, la cessazione in rito del giudizio per effetto dell'estinzione non può che essere pronunciata nei confronti di tutti.

Vanno in conclusione enunciati i seguenti principi di diritto:

"se la domanda di accertamento dell'inefficacia del contratto è proposta dallo pseudo rappresentato non solo nei confronti del terzo, ma anche nei confronti del rappresentante senza potere che ha contrattato, il realizzato cumulo soggettivo trasforma l'originario litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale";

"nel caso di domanda di accertamento dell'inefficacia del contratto proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del rappresentante senza potere che ha contrattato, l'estinzione, conseguente nella specie alla mancata rinnovazione della citazione al rappresentante senza potere non costituitosi, deve essere dichiarata con riferimento all'intero processo e non nei soli confronti di tale parte".

La correzione della motivazione, unitamente alla peculiarità della vicenda, costituisce ragione per la compensazione delle spese processuali.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2021

Il Presidente
Dott. Raffaele Frasca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 23 DIC. 2021



Il Funzionario Giudicante
Luca PASSINETTI

Luca Passinetti